

APPROFONDIMENTO Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con l'ordinanza del 23 febbraio 2004 numero 14, nel rigettare il reclamo proposto da A.C. ed altri contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica ed il Centro Servizi Amministrativi di Catania ha confermato la legittimità della procedura seguita dall'amministrazione nel conferimento ai docenti della "A031" degli incarichi a tempo determinato sulle cattedre di "Strumento Musicale", attivate presso gli Istituti ad indirizzo socio-psico-pedagogico ed i Licei delle scienze sociali (che sostituiscono la nuova tipologia di Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado, dopo che la Scuola Magistrale e l'Istituto Magistrale sono stati trasformati con decreto ministeriale 10 marzo 1997). Il Tribunale ha così fatto chiarezza sulla interpretazione della normativa di riferimento, che ha già costituito fonte di contenzioso per la presenza, nel suo corpo, dell'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982 numero 270, secondo il quale "...per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico...". Sulla base di tale disposizione risulta infatti, che in alcune province gli incarichi siano stati conferiti anziché con riferimento alla graduatoria della classe di concorso "A031", relativa a docenti abilitati all'insegnamento di Educazione Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, con riferimento alla graduatoria della classe di concorso "A032", relativa agli insegnanti abilitati all'insegnamento nelle scuole medie. Nel caso oggetto del giudizio in questione è poi accaduto che alcuni professori inseriti nella graduatoria "AJ77", specifica per l'insegnamento dello strumento musicale "Pianoforte" nella scuola media, hanno chiesto che gli incarichi presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado venissero loro conferiti. Il Tribunale di Catania, ha ritenuto legittimo l'utilizzo della graduatoria per la classe di concorso "A031", dichiarando che l'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982 numero 270 debba ritenersi ormai implicitamente abrogato a norma dell'articolo 676 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 numero 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), che ha dichiarato abrogate le disposizioni in esso non inserite se "...contrarie o incompatibili con il testo unico stesso...". L'interpretazione assolutamente condivisibile, risulta pure coerente col dettato dell'articolo 33 della Costituzione che, nel prescrivere un esame di Stato "...per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale...", non può che far propendere per il divieto di assegnare incarichi ad insegnanti abilitati per l'insegnamento in scuole di grado inferiore, fatta salva ovviamente la transitoria ipotesi di necessità prevista dalla legge 270/82 con la quale era stata prevista una deroga alla regola al fine di evitare il formarsi di precariato. L'interpretazione fornita inoltre, che ha condotto il Tribunale ad escludere l'applicabilità alla fattispecie in questione del D.M. 27 marzo 2000 numero 123 ed a dichiarare che le relative norme sono riferibili esclusivamente alle graduatorie permanenti per gli incarichi di insegnamento dei singoli strumenti musicali nella scuola media, risulta pure coerente con la regolamentazione che dell'ordinamento della scuola media è stata attuata nel corso degli anni. Occorre in proposito evidenziare come l'insegnamento dello strumento, che risultava prescritto già nel 1939 in alcune scuole secondarie superiori ed in particolare nell'Istituto Magistrale, è stato inserito nella scuola media solo successivamente ed in via sperimentale; sicché, per tale ragione, la classe di concorso "A032", relativa all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media, non prevedeva l'insegnamento dello strumento (così come accadeva invece nella classe di concorso "A031" relativa all'insegnamento nella scuola secondaria). Solo con la legge 3 maggio 1999 numero 124 è stata sancita la riconduzione ad ordinamento dei corsi a indirizzo musicale, ed affermato che "...lo

specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale...” (art.11).Ciò ha determinato l'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale nella scuola media, avvenuta con decreto ministeriale 6 agosto 1999 numero 201, alla quale è stato dato accesso mediante sessione riservata d'esami di abilitazione all'insegnamento. Risultano evidenti quindi le ragioni per cui il Decreto Ministeriale 27 marzo 2000 numero 123 ha istituito le graduatorie provinciali permanenti solo con riferimento alla classe di concorso per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media (AJ77 per il “Pianoforte”) e fornito una disciplina organica che consente agli insegnanti forniti del titolo di studio specifico di accedervi. Il Tribunale di Catania, ben cogliendo i presupposti su cui il Decreto Ministeriale è fondato e sancendone la inapplicabilità alla fattispecie in questione, ha pertanto fornito una chiara lettura della normativa, che dovrebbe limitare il formarsi di ulteriori dubbi interpretativi ed il nascere di nuovo contenzioso anche tra i docenti appartenenti alla categoria “A031” e “A032”.